

## **ART. 1: OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione pontili e torretta giudici di gara presso il campo Canoa/Kajak in località Sparafucile" .

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori sotto le riserve di legge in attesa della stipula di contratto.

## **ART. 2: AMMONTARE DEI LAVORI**

L'importo complessivo dei lavori a misura e delle provviste comprese nell'appalto è di Euro 62.474,00, di cui Euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione.

## **ART. 3: DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

Rifacimento del rivestimento del fabbricato "Torretta giudici di gara", previa rimozione del rivestimento attuale ammalorato; rifacimento della pavimentazione dei pontili previa rimozione e smaltimento dell'attuale pavimentazione; sostituzione degli elementi galleggianti dei pontili.

## **ART. 4: PAGAMENTI**

Il pagamento dei lavori avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori previa liberatoria da parte degli enti previdenziali e assicurativi.

## **ART. 5: ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Quadro Patti e Condizioni implica la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari sui lavori pubblici nazionali, regionali, provinciali e comunali ma anche di tutte clausole e le condizioni previste nel contratto e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante e che riguardano o che incidono sull'esecuzione delle opere, quali, in particolare:

- la conoscenza del luogo dove debbono eseguirsi i lavori e delle aree adiacenti;
- il normale andamento meteorologico della zona interessata;
- la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata);
- la possibilità di utilizzare materiali locali idonei in rapporto ai requisiti richiesti;
- la distanza da cave di prestito;
- l'esistenza di adatte discariche, anche speciali, per lo stoccaggio dei materiali di risulta;
- le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e dell'esistenza di discariche autorizzate;
- la disponibilità della mano d'opera, delle attrezzature e finanziaria adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto e necessarie per procedere all'esecuzione secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
- La conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, in relazione alle condizioni da essa offerte per l'acquisizione dell'appalto.

Infine, l'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

La ditta appaltatrice assume la piena e diretta responsabilità degli eventuali danni provocati a cose, od a terzi, per fatto proprio o dei propri dipendenti. Salvo preventive prescrizioni della D.L., la ditta appaltatrice ha la facoltà di decidere l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più opportuno per darli finiti nei termini previsti. Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di eseguire verifiche e controlli, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Quaderno.

**ART. 6: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI E MODALITÀ ESECUTIVE**

E' fatto obbligo assoluto di eseguire ogni lavoro nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**ART. 7: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO:**

Fanno parte del contratto:

- il presente Quaderno Patti e Condizioni;
- la relazione tecnica;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco prezzi
- il POS

**ART. 8: INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

L'inosseranza delle prescrizioni del presente Quaderno, qualora concreti gravi inadempienze alle obbligazioni di contratto darà facoltà all'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto e di servirsi di altra ditta per eseguire i lavori necessari, salva l'eventuale rivalsa per le spese sostenute e di tutti gli eventuali danni subiti in ragione di tale inadempimento.

**ART. 9: OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto la ditta appaltatrice deve osservare nei confronti dei propri dipendenti gli obblighi stabiliti dai contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente per il tempo e nella località dove si svolgono i lavori. Tutti gli oneri d'obbligo per assicurazione infortuni, assicurazione malattie e assicurazioni sociali sono a carico della ditta appaltatrice e, per ogni obbligo, la stessa è la sola responsabile delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze civili, penali ed amministrative derivanti da inadempienze.

**ART. 10: ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

Sono a carico della ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa:

protezione delle parti non soggette alle lavorazioni;

lo sgombero dei materiali di risulta a rifiuto e la pulizia accurata dell'area soggetta ai lavori al termine degli stessi;

ogni eventuale documentazione tecnica, sulla metodologia d'intervento e sui materiali da impiegare, richiesta dalla D.L.

La redazione del piano operativo di sicurezza relativo all'ambito di autonomia dell'impresa nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'Amministrazione appaltante le sole spese per l'I.V.A.

**ART. 11: CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 103, D. lgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, del D. lgs 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

## **ART. 12: COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'IMPRESA**

Ai sensi dell'articolo 103 c. 7 del D.lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: Euro 65.000,00\_

di cui:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: Euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,
- partita 2) per le opere preesistenti: Euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

### **ART. 13: DURATA DELL'APPALTO - PENALE PER RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in **40 (quaranta)** giorni naturali continuativi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. La penale a carico dell'impresa per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è fissata nell'1 per cento dell'importo contrattuale. La corresponsione della penale non esime la ditta dall'obbligo di completare i lavori secondo le norme contrattuali.

### **ART. 14: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

Verrà corrisposto il pagamento relativo al lavoro effettivamente eseguito sino al raggiungimento dell'importo offerto.

### **ART. 15: NORME ANTIMAFIA**

Ai sensi dell'art. 1 lett. e del DPR 252 del 03/06/1998 il presente appalto non è soggetto alla richiesta della documentazione prescritta della normativa antimafia di cui al Dlgs 159/11.

### **ART. 16: CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE**

Qualora insorgano contestazioni tra la D.L. e l'appaltatore, in corso dei lavori, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti attuativi.

Le domande ed i reclami dell'appaltatore dovranno essere presentati ed iscritti, a pena di decadenza, nei documenti contabili, esclusivamente nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso l'appaltatore non potrà rallentare o sospendere l'esecuzione delle opere.

Qualora le contestazioni e le controversie non vengano risolte in via amministrativa o bonaria, si procederà alla loro definizione secondo il disposto dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.